

Accordi regionali per CIG in deroga.

Emilia Romagna.

Accordo Regione Emilia Romagna per l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art.17 del D.L. n. 9/2020, 20 marzo 2020.

campo di applicazione

Possono accedere alla CIG in deroga tutti i **datori di lavoro del settore privato e le unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna che non possono ricorrere agli ammortizzatori ordinari**, a beneficio dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte, o a cui sia stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle **ordinanze restrittive anti Covid-19**.

Possono accedere anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi, mentre sono esclusi i datori di lavoro domestici.

destinatari

I lavoratori beneficiari devono essere già **dipendenti alla data del 23 febbraio 2020**. Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa, con le seguenti limitazioni:

- I lavoratori a temine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di solidarietà Bilaterale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei 3 mesi precedenti;
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga i soli operai agricoli a tempo determinato che accedono al sostegno al reddito previsto all'art.30 del d.l. 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo).

condizioni

I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari. In particolare, accedono alla CIG in deroga i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, a eccezione di quei datori di lavoro che fruiscono di ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale e dei datori di lavoro che abbiano già fruito degli ammortizzatori ordinari nei limiti massimi previsti.

durata

La cassa integrazione in deroga può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 con le seguenti durate:

- **fino al 22 marzo 2020** nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020;
- **nove settimane** nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque non oltre il 31 agosto 2020.

Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sulle due tipologie, secondo le domande presentate dal datore di lavoro.

informativa e accordi sindacali

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga tutti i datori di lavoro devono sottoscrivere **l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale** (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti.